

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore I - AFFARI GENERALI

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 153 DEL 28-12-19
REGISTRO GENERALE NUMERO 711

OGGETTO: Decreto legge 189/2016 convertito con legge n. 229/2016, art. 50-bis. Proroga assunzione geom. Marta Leonardi in qualità di Istruttore tecnico con contratto a tempo determinato ed orario pieno -cat. C- per gli adempimenti connessi con gli eventi sismici. Approvazione schema individuale del contratto di lavoro.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 1 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Romina Cecola le funzioni di "Responsabile del Settore I - Affari Generali";

Atteso che a seguito dei ripetuti eventi sismici verificatisi di recente ed in particolare nelle date del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, allo scopo di fronteggiare l'assoluta emergenza insorta, si sono adottati fra l'altro provvedimenti nazionali per assunzioni di personale a tempo determinato da assegnare ai vari uffici sisma degli enti locali, per agevolare tutti i complessi e numerosi adempimenti legati al superamento dell'emergenza prima, e della ricostruzione poi;

Visto in particolare a tal proposito l'articolo 50-bis del decreto legislativo 189/2016, nel testo così come risultante dalle modifiche apportate da ultimo dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il quale ha dato facoltà ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di assumere con contratto a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Atteso poi che, sempre ai sensi della medesima norma e del comma 3 in particolare, *"Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione*

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità;"

Considerato che sulla scorta di tali normative la Regione Marche con nota protocollo n. 885432 del 15.12.2016 ha autorizzato l'assunzione di n. 6 persone per l'ufficio sisma, lasciando al Sindaco l'individuazione dei relativi profili professionali;

Vista la nota della Regione Marche prot. n. 0895743 del 20/12/2016, relativa ai criteri e modalità di assunzione di personale da impiegare presso l'Ufficio Sisma comunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 28.12.2016 con la quale fra le numerose disposizioni ivi disposte, sono state emanate delle direttive al Segretario comunale ed agli uffici circa le figure professionali da assegnare all'ufficio sisma nell'ambito di quelle complessivamente autorizzate dalla Regione Marche come sopra;

- che, più precisamente, con tale delibera erano state individuate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50-bis del decreto legislativo 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per tutte le motivazioni e finalità di cui in premessa, le seguenti figure professionali da adibire al costituendo ufficio sisma del comune:

- n. 2 istruttori direttivi tecnici, categoria D1 dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- n. 2 istruttori tecnici, categoria C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- n. 1 istruttore amministrativo, categoria C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- n. 1 istruttore contabile, categoria C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;

Atteso che fra le assunzioni così come sopra individuate, si è proceduto alle seguenti:

- n° 1 istruttore amministrativo, Cat. C (a tempo pieno e determinato per un anno) attingendo dalla graduatoria del comune di San Severino Marche;
- n° 2 istruttori direttivi tecnici, Cat. D (a tempo pieno e determinato per un anno) attingendo dalla graduatoria dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino;
- n° 2 istruttori tecnici Cat. C (a tempo pieno e determinato per un anno) attingendo dalla graduatoria dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino;

Vista poi l'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n. 22 del 4.05.2017 recante *"Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 – bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189."*

Visto in particolare l'articolo 4 di essa *"Ripartizione del personale di cui all'articolo 50 - bis del decreto legge n. 189 del 2016 tra i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici"* che egualmente si riporta:

"1. Ferme le previsioni di cui all'ordinanza commissariale n. 6 del 2016, relativamente alla ripartizione del personale di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 205 del 2016, e quelle di cui al precedente articolo 3, con riguardo al personale assegnato alle Province, le ulteriori unità di personale previste dall'articolo 50 – bis, comma 1 del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo dall'art. 18, comma 5, del

decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

- a) per il 10% alla Regione Abruzzo;*
- b) per il 14% alla Regione Lazio;*
- c) per il 62% alla Regione Marche;*
- d) per il 14% alla Regione Umbria.*

2. Sulla base delle medesime percentuali previste dal precedente comma 1 viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascun Comune è autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3- bis e 3-ter del citato articolo 50 – bis.

3. Con riferimento al personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applica il divieto previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 6 del 2016.

4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Comune provvede a comunicare ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, le unità di personale che intende assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale.

5. Scaduto il termine di cui al precedente periodo, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere ovvero con la quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l'individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2.

6. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per l'effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno”.

Considerato che sulla scorta di quanto disposto dall'art. 50-bis del decreto legge 189/2016 e dall'art. 3 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 22/2017, occorre con urgenza e comunque entro il 22 maggio 2017, comunicare al Presidente della Regione Marche, in qualità di vice commissario, l'ulteriore fabbisogno del personale da adibire all'ufficio sisma, distinto fra personale da assumere a tempo determinato e personale con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, tenuto presente che tali ultimi rapporti, a norma dell'art. 50-bis comma 3-bis del decreto legge 189/2016, non possono comunque avere durata oltre il 31.12.2017 e non sono rinnovabili;

Vista quindi la precedente delibera di Giunta comunale n. 8 del 17.05.2017 con la quale, sulla scorta delle normative ora premesse, si stabiliva tra l'altro, in merito alle assunzioni di personale a tempo determinato per il funzionamento dell'ufficio sisma, di individuare le seguenti figure professionali:

- n. 2 istruttori direttivi tecnici, categoria D1 dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- n. 2 istruttori tecnici, categoria C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- n. 1 istruttore contabile, categoria C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;

Ravvisato che la Regione Marche con nota protocollo n. 525127 del 05.06.2017 ha autorizzato l'assunzione di ulteriori 4 unità per l'ufficio sisma;

Richiamate le delibere n. 1/2017 e 2/2017 del Commissario Prefettizio, assunte con i poteri della Giunta Comunale, con le quali sono state assunte ulteriori determinazioni ad integrazione e parziale modifica della più volte citata delibera della Giunta comunale n. 8/2017, e con le quali in particolare si individuava, a seguito di valutazioni della gestione commissariale, la necessità di assumere n. 2 ingegneri, e sulla scorta di tali valutazioni le seguenti figure professionali da adibire al costituendo ufficio sisma del comune:

- n. 2 istruttori direttivi tecnici, categoria D1 dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali, ingegnere civile, possibilmente con specializzazione strutturista;
- n. 1 istruttore tecnico, categoria C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- n. 1 istruttore direttivo contabile, categoria D1 dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;

Atteso che con nota protocollo n. 706147 del 17.07.2017 la Regione Marche comunicava l'assegnazione di un'ulteriore unità, e quindi per complessive n. 5 unità di personale da assegnare all'ufficio sisma, così come richiesto con la citata delibera di Giunta comunale n. 8/2017;

Visto che sulla scorta di quanto comunicato dalla Regione Marche come sopra, il Commissario straordinario, con i poteri della Giunta comunale, adottava la delibera n. 6/2017 con cui stabiliva di ricoprire la quinta assunzione autorizzata, con una unità lavorativa avente profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, cat. D1 dei vigenti CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Preso atto che a seguito della citata delibera n. 6/2017, si è proceduto alla copertura del posto di istruttore direttivo tecnico mediante attingimento da apposita graduatoria del Comune di Camerino ed a conclusione di tale procedimento, giusta determina n. 83 (n. 315 R.G.) del 20.09.2017, si è proceduto all'assunzione dell'arch. Loredana Marinsaldi con decorrenza dal 1° ottobre 2017 e così fino al 31.12.2018;

Considerato che lo stesso arch. Loredana Marinsaldi, in precedenza, era stata già assunta alle dipendenze del comune di Ussita ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 (giusta determina n. 27 R.G. n. 81 del 1.04.2017) con il profilo di istruttore tecnico, cat. C;

- che, immediatamente prima dell'assunzione dell'arch. Marinsaldi nella cat. D1, in data 30.09.2017 si è provveduto fra il comune di Ussita e lo stesso arch. Marinsaldi, alla rescissione consensuale del contratto di lavoro di cui trattasi;

Atteso pertanto che in considerazione di tutto quanto ora riportato, il posto di istruttore tecnico cat. C, autorizzato dalla Regione Marche con la citata nota prot. n. 885432 del 15.12.2016, si è reso vacante a decorrere dal 1° ottobre 2017;

Richiamata la propria determina n. 99 (n. 404 R.G.) del 31.10.2017 con la quale si è stabilito di assumere presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, Servizio Uso ed Assetto del Territorio, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato a partire dal 02.11.2017 e fino alla data del 31.12.2018, la geom. Marta Leonardi, nata il 18.08.1978 a Macerata, residente a Macerata in Via Morelli Cosimo, 37- C.F. LNRMRT78M58E783L- in qualità di Istruttore tecnico - Cat. C;

Preso atto che il rapporto di lavoro della dipendente in parola è stato instaurato in data 02.11.2017 e che alla stessa data la dipendente ha assunto regolarmente servizio;

Preso atto che la Regione Marche, quale struttura commissariale, ha comunicato l'autorizzazione alla proroga delle assunzioni ex art. 50 bis del d.l. 189/2016 con nota protocollo 82734 del 27/12/2018;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 42 del 28.12.2018 con la quale, nel recepire le disposizioni impartite dalla Regione Marche con la nota di cui sopra, si è stabilito di autorizzare in via generale, e di esprimere quindi quale direttiva agli uffici, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 fino al 31.12.2019, in scadenza al 31.12.2018, sottoponendone l'efficacia alla condizione sospensiva dell'approvazione della "legge di bilancio 2019", che contiene la disposizione di legge autorizzatoria;

Vista la determina n. 116(n. 808 R.G.) del 29.12.2018 con la quale si è stabilito di prorogare l'assunzione presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019, del geom. Marta Leonardi, in qualità di Istruttore tecnico - cat. C1;

Tutto ciò premesso;

Vista la nota assunta al n. 11229 del protocollo comunale in data 6.12.2019 con la quale la Regione Marche, quale struttura commissariale, ha fornito ai comuni alcuni chiarimenti in merito alle assunzioni del personale effettuate ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i., precisando, per la parte che qui interessa, che *"Il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 è derogato da 36 a 48 mesi (ex art.50, comma 11 del C.C.N.L. del 21/05/2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro. Ai fini della proroga degli ulteriori 12 mesi, successivi ai primi 36, deve essere prevista una breve interruzione. L'intervallo in particolare tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali (caso non pertinente) e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (in tali casi qualora tali profili professionali siano necessari allo svolgimento delle competenze del Comune in materia di ricostruzione) (ex art.50, comma 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018)."*;

Vista la delibera del Commissario straordinario, dott. Giuseppe Fraticelli, n. 16 del 27.12.2019, assunta con i poteri della Giunta comunale, con la quale, in considerazione della nota della Regione Marche, sopra riportata, è stato espresso atto di indirizzo agli uffici, per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 fino al 31.12.2020, in scadenza al 31.12.2019;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla proroga dell'assunzione della geom. Marta Leonardi a partire dal giorno 1.01.2020 e fino al 31.10.2020, conformemente alle linee di indirizzo disposte dalla Regione Marche con la su citata nota, dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale come sopra, in merito alle proroghe del personale assunto in base all'art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., ed approvare il relativo schema di contratto di lavoro che si allega al presente atto;

Visti:

- ✓ il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 92 comma 1;
- ✓ il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti infine il decreto legge n. 189/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di prorogare l'assunzione presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, ora Servizio IV Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato a partire dal 1.01.2019 e fino alla data del 31.10.2020, in vista dello scadere del termine prestabilito dei 36 mesi, della geom. Marta Leonardi, nata il 18.08.1978 a Macerata, residente a Macerata in Via Morelli Cosimo, 37 – C.F. LNRMRT78M58E783L - in qualità di Istruttore tecnico - Cat. C, il tutto come meglio specificato e disciplinato nell'allegato schema di contratto, che contestualmente, con l'adozione della presente determinazione, si approva;
- di corrispondere alla dipendente il trattamento economico tabellare di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Funzioni Locali – Cat. C posizione economica C1;
- di precisare che la spesa sarà finanziata con fondi straordinari sismi assegnati all'Ente e con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio 2020 in corso di predisposizione ove sarà prevista la necessaria disponibilità:

CAP 1189

RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO PER EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016 (E. 250)

CAP 1193

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016 (E. 250)

CAP 1194

CONTRIB. PREV.LI ED ASS.LI SU RETRIBUZ. PERSON. DIPEND. E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016 (E. 250)

CAP 1195

IRAP SU RETRIBUZ. PERSON. DIPEND. E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016 (E. 250)

- di comunicare alla Regione Marche per i provvedimenti di competenza, la categoria contrattuale, il profilo professionale ed il costo annuo della presente unità assunta.

All. ("A")

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PIENO**

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto

FUNZIONI LOCALI - Periodo 2016-2018

(ART. 19 C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018)

L'anno duemilaventi (2020) il giorno (.....) del mese di, presso la sede del Comune di Ussita (MC);

T R A

Dott. Venanzio Scuderini nato a Camerino (MC) il 11.06.1972 – C.F. SCDVNZ72H11B474U, in qualità di segretario comunale del Comune di Ussita (Provincia di Macerata), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune avente sede legale in Ussita, Piazza XI Febbraio, n. 5, Codice Fiscale 81001810431, di seguito anche "Amministrazione";

E

La geom. Marta Leonardi, nata a Macerata il 18.08.1978, residente a Macerata (MC) in Via Morelli Cosimo, 37 - Codice Fiscale LNRMRT78M58E783L - di seguito anche "Dipendente";

P R E M E S S O

- che l'articolo 50-bis del decreto legislativo 189/2016 e s.m.i., ha dato facoltà ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di assumere con contratto a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 28.12.2016 sono state emanate delle direttive al Segretario comunale ed agli uffici circa le figure professionali da assegnare all'ufficio sisma nell'ambito di quelle complessivamente autorizzate dalla Regione Marche come sopra e, per la parte che qui interessa, era stata stabilita individuata tra le figure da assumere quella di un istruttore tecnico cat. C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- che tal posto, fino al 30.09.2017 è stato ricoperto dall'arch. Loredana Marinsaldi, la quale dal 1° ottobre 2017 è stata assunta sempre presso il comune di Ussita con la qualifica di istruttore direttivo tecnico cat. D1, posto in precedenza individuata con la delibera del Commissario straordinario n. 6/2017 assunta con i poteri della Giunta comunale;
- che dalla medesima data del 1° ottobre 2017, pertanto, si è reso vacante il posto di istruttore tecnico cat. C e che, allo scopo di garantire la continuità dei servizi resi dall'ufficio sisma, si è reso necessario procedere all'assunzione di un istruttore tecnico a copertura di tale posto;

- che con determina n. 99 (n. 404 R.G) del 31.10.2017 con la quale si è stabilito di assumere presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, Servizio Uso ed Assetto del Territorio, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato a partire dal 02.11.2017 e fino alla data del 31.12.2018, della geom. Marta Leonardi, nata il 18.08.1978 a Macerata, residente a Macerata in Via Morelli Cosimo, 37- C.F. LNRMRT78M58E783L- in qualità di Istruttore tecnico - Cat. C;
- che la Regione Marche, quale struttura commissariale, ha comunicato l'autorizzazione alla proroga delle assunzioni ex art. 50 bis del d.l. 189/2016 con nota protocollo 82734 del 27/12/2018;
- che con la delibera n. 42 del 28.12.2018 la Giunta comunale, nel recepire le disposizioni impartite dalla Regione Marche con la nota di cui sopra, ha stabilito di autorizzare in via generale, e di esprimere quindi quale direttiva agli uffici, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 fino al 31.12.2020, in scadenza al 31.12.2019, sottoponendone l'efficacia alla condizione sospensiva dell'approvazione della "legge di bilancio 2020", che contiene la disposizione di legge autorizzatoria;
- che con determina n. 116 (n. 808 R.G.) in data 29.12.2018 della sottoscritta Responsabile del Servizio Affari Generali è stata disposta la proroga della geom. Marta Leonardi con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, in qualità di Istruttore tecnico, precisamente dal 01.01.2019 al 31.12.2019, presso il Servizio IV Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione;
- che la Regione Marche, quale struttura commissariale, con nota assunta al n. 11229 del protocollo comunale in data 6.12.2019, ha fornito ai comuni alcuni chiarimenti in merito alle assunzioni del personale effettuate ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i., precisando, per la parte che qui interessa, che *"Il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 è derogato da 36 a 48 mesi (ex art.50, comma 11 del C.C.N.L. del 21/05/2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro. Ai fini della proroga degli ulteriori 12 mesi, successivi ai primi 36, deve essere prevista una breve interruzione. L'intervallo in particolare tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali (caso non pertinente) e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (in tali casi qualora tali profili professionali siano necessari allo svolgimento delle competenze del Comune in materia di ricostruzione) (ex art.50, comma 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018)."*;
- che con delibera del Commissario straordinario, dott. Giuseppe Fraticelli, n. 16 del 27.12.2019, assunta con i poteri della Giunta comunale, è stato espresso atto di indirizzo agli uffici, per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016, conformemente a quanto comunicato dalla Regione Marche con la nota di cui sopra;
- che con determina n. ... (n. ... R.G.) del si è stabilito in conseguenza di tutto quanto riportato, di prorogare l'assunzione presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal 01.01.2020 e fino al

31.10.2020, della geom. Marta Leonardi, in qualità di Istruttore tecnico - cat. C1 dei vigenti CCNL del Comparto Funzioni Locali;

Viste le clausole dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge n. 189/2016 convertito con legge n. 229/2016 ed in particolare l'art. 50-bis di esso, ulteriormente modificato dal decreto legge n. 8/2017, e s.m.i.;

Con il presente contratto, redatto in duplice originale, previa approvazione e conferma delle premesse che precedono, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue.

ART. 1 PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Amministrazione Comunale di Ussita proroga dal 01.01.2020 e fino al 31.10.2020 l'assunzione della geom. Marta Leonardi, come sopra generalizzata, la quale accetta, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario pieno, per 36 ore settimanali, con il profilo professionale di "Istruttore tecnico" (Categoria C – Posizione economica di primo inquadramento C1) presso il Servizio IV Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione, per far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione dell'emergenza sismica e successiva ricostruzione.

ART. 2 RAPPORTO DI LAVORO

1. Ai sensi dei vigenti C.C.N.L., l'ordinario orario di lavoro settimanale, pari a complessive ore 36, è il seguente:
 - giorni feriali – dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con un rientro settimanale dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e sabati alterni, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
2. Il trattamento economico spettante alla dipendente è quello previsto dai vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali, parte economica, per un dipendente inquadrato nella categoria C1.

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il presente contratto di lavoro, da intendersi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, quale proroga di un rapporto di lavoro già in essere, decorre dal giorno mercoledì 1° gennaio 2020 e termina il 31 ottobre 2020, fatte salve eventuali proroghe, ed è pertanto in continuità con lo stesso precedente rapporto di lavoro iniziato in data 02.11.2017.

ART. 4 OBBLIGO DI ASSUNZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La dipendente è obbligata ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto di lavoro, come convenuta nel precedente art. 3.

2. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, da comunicarsi all'Amministrazione entro i due giorni successivi alla data di decorrenza medesima, adeguatamente comprovato, il presente contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 2 del D.lgs. n. 165/2001, si risolverà di diritto e l'Amministrazione sarà libera di attivare le procedure di assunzione che riterrà necessarie o opportune.

ART. 5 CATEGORIA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. La dipendente è inquadrata nella Categoria "C" – Posizione di primo inquadramento "C1", di cui al vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, con il profilo professionale di "Istruttore tecnico".
2. Alla dipendente è attribuito il corrispondente livello retributivo C1 di cui ai vigenti C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali.
3. A tale retribuzione fondamentale si aggiungono, altresì, le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute, in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate. Si aggiungono, inoltre, l'indennità di comparto, la tredicesima mensilità nella misura maturata, l'eventuale assegno per il nucleo familiare ai sensi del D.L. 13/03/1988, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni e altri elementi accessori della retribuzione, eventualmente previsti dalle leggi o dai contratti collettivi vigenti.
4. Gli emolumenti sopra evidenziati si intendono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura e con le modalità in vigore e sono proporzionali all'entità della prestazione lavorativa.

ART. 6 MANSIONI

1. Le mansioni assegnate alla dipendente sono quelle corrispondenti alla suddetta Categoria "C" ed al profilo professionale attribuito, come indicativamente delineate nelle "DECLARATORIE" – Allegato A - al C.C.N.L. 31.03.1999 del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali, fatto salvo il principio della esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti, e fatta comunque salva la facoltà di disposizione del Responsabile del Servizio di appartenenza del dipendente, in ordine ai criteri di organizzazione e agli atti di gestione del personale, anche in riferimento all'art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 3, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 sopra richiamato in materia di disciplina delle mansioni.

ART. 7 SETTORE DI ASSEGNAZIONE – SEDE DI LAVORO

1. La dipendente è destinata per lo svolgimento delle sue attività lavorative presso il Servizio IV Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione, con mansioni di tipo tecnico/amministrativo relative anche all'ufficio sisma e ricostruzione del Comune di Ussita. Gli eventuali ulteriori spostamenti, durante il rapporto di lavoro subordinato, dovuti alle esigenze di servizio, dall'attuale servizio ad altri servizi o settori di attività, avvengono a cura della competente struttura o del competente organo dell'Ente.
2. La sede dell'attività lavorativa della dipendente è individuata presso gli uffici, i locali, gli immobili e gli impianti dell'Amministrazione, oltre che nel territorio comunale di appartenenza.

ART. 8 DOVERI ED OBBLIGHI

1. Nell'espletamento del servizio la dipendente è tenuta al rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di legge e contrattuali, delle norme statutarie e regolamentari vigenti nel Comune, nonché all'assunzione di ogni responsabilità di ordine civile, penale, amministrativa e contabile.
2. La dipendente è tenuta a prestare l'attività lavorativa con diligenza ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Le violazioni da parte della dipendente dei propri doveri e responsabilità, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione, previo apposito procedimento, delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti normative in materia.

ART. 9 CODICE DI COMPORTAMENTO, CODICE DISCIPLINARE ED ULTERIORI ALLEGATI

1. A norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001, le Parti danno atto che contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto di lavoro sono stati consegnati alla dipendente copia del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", approvato con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000, e recepito dal vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali con l'obbligo per la dipendente di uniformarsi nel corso del rapporto nonché copia del codice disciplinare di cui al vigente CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali.
2. Vengono altresì consegnati alla dipendente con la sottoscrizione del presente contratto, i seguenti documenti dei quali accusa ricevuta:
 - a. Copia art. 23 C.C.N.L. del 06.07.1995;
 - b. Copia artt. 20, 36 e 37 D.Lgs. 81/2008
 - c. Copia del Capo II "Tutela della salute della lavoratrice" articoli da 6 a 15 ed allegati A), B), C) del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151.

ART. 10 FERIE

1. La dipendente, ai sensi del vigente contratto comparto Funzioni Locali, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 e s.m.i..
2. Alla dipendente sono altresì attribuite n. 4 giornate ulteriori di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni di cui alla citata legge n. 937/1977.
3. I periodi di ferie come sopra sono riproporzionati sia rispetto al periodo di durata del presente contratto che all'orario lavorativo prestato.

ART. 11 PERMESSI – MALATTIA

1. Alla dipendente sono concessi, a domanda, permessi retribuiti per i casi, debitamente documentati, previsti dalle normative regolamentari e contrattuali nel tempo vigenti.
2. L'assenza per malattia è regolata dalle normative di legge e dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti nel tempo.

ART. 12 INCOMPATIBILITÀ

1. Eventuali incarichi da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che la dipendente sia stata preventivamente autorizzata dal Comune di Ussita.

ART. 13 DOMICILIO

1. Ai fini del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio, rispettivamente:
 - la dipendente nella propria residenza in Macerata (MC), Via Morelli Cosimo, 37;
 - l'Amministrazione Comunale di Ussita presso la propria sede legale in Ussita, Piazza XI Febbraio, 5;
2. la dipendente è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio.

ART. 14 NORME APPLICABILI – RINVIO

1. Per quanto non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici sia economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge, di statuto e di regolamento, nonché dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso.
2. A tali normative e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.
3. Tutti gli elementi ed istituti inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro, sino all'estinzione, sono regolati dalle clausole del vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, di volta in volta vigenti, nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme generali sul pubblico impiego e del codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I).

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Al Comune di Ussita, per effetto degli artt. 18, 20 e 112 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e del Regolamento Generale UE 2016/679 (Regolamento Privacy) è consentito il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. La dipendente dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale UE 2016/679 (Regolamento Privacy) che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di lavoro.
3. Ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento Generale UE 2016/679 (Regolamento Privacy) i dati forniti dalla dipendente, il cui conferimento è obbligatorio, saranno raccolti presso gli uffici del Comune di Ussita e saranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto medesimo. Il titolare del trattamento è il Comune di Ussita.
4. In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale UE 2016/679 (Regolamento Privacy).

ART. 16 ESENZIONE BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto, composto da n..... pagine compresa la presente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e non è soggetto all'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ussita,

La Dipendente

Marta Leonardi

Il Segretario Comunale

Venanzio Scuderini

OGGETTO: Decreto legge 189/2016 convertito con legge n. 229/2016, art. 50-bis. Proroga assunzione geom. Marta Leonardi in qualità di Istruttore tecnico con contratto a tempo determinato ed orario pieno -cat. C- per gli adempimenti connessi con gli eventi sismici. Approvazione schema individuale del contratto di lavoro.

Il Responsabile del Settore
F.to CECOLA ROMINA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
CECOLA ROMINA